REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIC	NE		
ADUMANIZA DEL 3.3.75		•	
ADUNANZA DEL TO		DICON	1/OCAZIONE
N prot.			
N. 4 dell'O.d.G.			
N. 42 Reg. deliberazioni			
OGGETTOLegge regionale "Istituzione di un contributo sull'acquisto di			
sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori di			
retti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua e ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagra L'anno millenovecentosettantici quie il giorno tre del matta di marzo			
10.30			
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanza			
In sedutapubblicasi è riunito il			
CONSIGLIO REGIONALE			
sotto la presidenza del sig. On. prof. Beniamino Finocchiaro			
dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese			
dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese vice presidenti i sigg. Antonio Ventura segretari i sigg.			
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Parunzio			
I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:			
	Presenti Assenti	•	Presenti Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì	26) Matarrese on, dr. Giuseppe	sì
2) Alemanno dr. Francesco	105	27) Monfredi avv. Angelo	11
3) Andretta avv Aurelio	11	28) Palma avv. Vincenzo	sì
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	11	29) Panico sig. Pasquale	11
5) Augelli avv. Raffaele	"	30) Papa sig. Giuseppe	""
6) Ba dessarre dr. Gaetano	sì		tt
•	10	31) Papapietro sig. Giovanni	11
7) Borgia dr. Carlo	n	32) Piacquadio avv. Antonio	
8) Calvario avv. Pasquale	tı	33) Princigalli sig. Giacomo 34) P ulli-Ur. rag. Emilio	"
9) Clemente sig. Tommaso	11	35) Ouarta dr. Nicola	11
10) Ciuffreda avv. Pasquale	n		н
11) Golamonaco sig.ra Maria12) Colonna cav. uff Giuseppe	11	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	11
	11	37) Rizzo prof. Marcello	11
13) Consiglio avv. Gabriele 14) Conte prof. Giuseppe	11	38) Romano avv. Domenico	
Countrature min Hours of se		39) Romeo on Antonio	ti
15) Di-Giesi sig -Michele	11	40) Rossi dr. Angelo	11
16) Dilonardo prof. Giovanni	11	41) Rotolo avv. impola	<u> </u>
17) Di Stefano sig. Nicola	11	42) Sasso on, prof. Giuseppe	
18) Fantasia prof. Matteo		43) Scamarcio avv. Gaetano	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		44) Schilardi prof. Giovanni	
20) Fiore dr. Alessandro	11	45) Somma sig. Antonio	
21) Giampaolo prof. Filippo		46) Sorice avv. Enzo	н
22) Grosso dr. Antonio		37) Tarricone prof. Luigi	
23) Lacra sig. Alessandro		48) Tatarella dr. Giuseppe	
24) Liuzzi dr. Francesco		49) Trisorio Liuzzi a. 7. Gennaro	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
25) Margiotta avv. Giovanni	"	50) Ventura sig. Antonio	., 1

Il Prosidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordino del giorno è l'approvazione della legge regionale "Isti tuzione di un contributo sull'acquisto di sementi celezionate di grani duni e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici".

Dà la parola al relatore per la seconda commissione consiliare permanente, avv. Aurelio Andretta.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente comunica all'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

El autorizzata la spesa di £.500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli relenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del PCI.

Art. 2

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tra mite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia – Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura – competente per territorio e pervenire al pre

detto Ufficio entro il 31 idicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da un dupli
cato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle
sementi per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale ri
sulti l'iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua
o in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all'Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 3

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi diritto.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente logge **s**i farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanzia mento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sul prezzo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere", che anni almente troverà copertura con i mezzi iinanziari ri venienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'Agricoltura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 5

(Norme transitorie)

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazio ne anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato all'Agricoltura a cura degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla leggo;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti del la Cassa Mutua ed ai coltivatori lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici", nel testo che segue, composto di n. 6 articoli:

Art. 1

E¹ autorizzata la spesa di £. 500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.

Art. 2

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia – ispettorato Provinciale dell'Agricoltura – competente per territorio e pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Assessonato all'Agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione delle semen ti per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale risulti la Iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua e in quelli anagrafici.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all'Agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennalo successivo.

Art. 3

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della Giunta regionale su proposta dello Assessore all'Agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli eventi diritto.

1

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al capitolo 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato "Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere", che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'Agricoltura.

Art. 5

(Norme transitorie)

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'Assessorato all'Agricoltura a cura degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regio
nale di cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzio ne e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giono della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE Finocchiaro

IL CONSIGLIERE, SEGRETARIO

Laera